

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11

1. La tabella A allegata alla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione», relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita, limitatamente alle somme iscritte per il 1994, dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni»

1. L'articolo 7, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, è così sostituito:

«3. Agli oneri relativi all'esercizio della delega, quantificabili entro il limite massimo di lire 200 milioni l'anno, posti a carico del bilancio regionale, su rendicontazione analitica delle voci di spesa sostenute dalla provincia di Belluno e su contestuale relazione circa l'utilizzo delle provvidenze di cui all'articolo 3, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 80210 «Fondo globale per le spese correnti» partita n. 7 nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, per competenza e per cassa, e del bilancio pluriennale 1994-1996 per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996 per sola competenza. È istituito il capitolo 4102 «Spese per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alla provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18» ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 con stanziamento di lire 200 milioni per competenza e cassa e nello stato di previsione del bilancio pluriennale 1994-1996 con stanziamento di lire 200 milioni per sola competenza per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996».

Art. 3

Osservatorio del mercato del lavoro
e della professionalità

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 per le attività dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e della professionalità definite dall'articolo 5 della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per l'esercizio 1994 (cap. 72036).

Art. 4

Contributo straordinario a favore
dell'amministrazione provinciale di Rovigo

1. Al fine di assicurare il completamento di progetti ed opere ammessi al finanziamento dei programmi comunitari, e già avviati nella zona del Polesine, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore dell'amministrazione provinciale di Rovigo pari a lire 3.000.000.000 per l'anno 1994, da destinare alla sottoscrizione di quote di capitale di società di promozione economica a prevalente capitale pubblico operanti in tale area (cap. 20594).

Art. 5

Interventi in favore di strutture fieristiche

1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 4 luglio 1989, n. 19, in materia di potenziamento e qualificazione del patrimonio fieristico del Veneto sono estesi all'«Ente Padovafiere» di Padova ed alla «Società a responsabilità limitata Longarone fiere» di Longarone (BL) per la realizzazione di interventi d'investimento relativi alla costruzione di nuove strutture espositive, nonché di ampliamento e di adeguamento alle norme di sicurezza delle strutture esistenti, nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavori pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è disposta la spesa di lire 2.000.000.000, da ripartirsi nella misura di lire 1.100.000.000 all'«Ente Padovafiere» di Padova e di lire 900.000.000 alla «Longarone fiere srl» di Longarone (BL), le cui erogazioni dovranno essere effettuate secondo le procedure individuate nella medesima legge regionale 4 luglio 1989, n. 19 (cap. 30094).

Art. 6

Cooperazione sociale

1. L'autorizzazione di spesa di lire 1.900.000.000, disposta dal primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 concernente «Norme in materia di cooperazione sociale», al capitolo 61398 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, è destinata per l'anno 1994 esclusivamente al finanziamento degli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 10 della medesima legge.

Art. 7

Interventi a favore del Veneto orientale -
interpretazione autentica dell'articolo 4
della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16

1. Le parole «ulteriori contributi» e «ulteriori interventi» contenute nell'articolo 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 «Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale», vanno intese nel senso che tutte le provvidenze di cui alla citata legge possono essere cumulabili con altri benefici economici regionali, statali o comunitari nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 8

Elevazione limite di valore per l'acquisizione dei pareri

1. I limiti di importo di cui agli articoli 25, primo comma e 29, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 «Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche», per l'esercizio delle funzioni consultive della Commissione tecnica regionale, sezione opere pubbliche, e della Commissione consultiva istituita presso ciascun ufficio del Genio civile, come definiti dall'articolo 33 della medesima legge, sono elevati a lire 5.000.000.000.

Art. 9

Interventi per le comunità montane

1. I finanziamenti iscritti al cap. 3110 «Interventi nei territori classificati montani e collinari» relativi agli interventi individuati dall'articolo 17, legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, sono assegnati per l'anno 1994 con la procedura di cui all'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43.

Art. 10

Modifiche alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 «Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani»

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole «la Giunta regionale può concedere» sono sostituite con «può essere concesso».

2. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole «la Giunta regionale può concedere» sono sostituite con «può essere concesso».

3. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 le parole «la Giunta regionale può concedere» sono sostituite con «può essere concesso».

4. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 viene così sostituito:

«2. Le funzioni amministrative delegate alle comunità montane si esercitano relativamente agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 e 26.».

5. L'articolo 10 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 è così sostituito:

«Art. 10 - Promozione dell'assistenza zoiatrica e dell'inseminazione strumentale.

1. La Giunta regionale, al fine di tutelare lo stato di salute del patrimonio zootecnico e la qualità delle produzioni, è autorizzata a concedere alle comunità montane contributi fino all'80 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di:

- programmi annuali di assistenza zoiatrica;
- programmi annuali per la diffusione dell'inseminazione strumentale.».

Art. 11

Interventi per la bachicoltura

1. Nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale

20 gennaio 1992, n. 1 «Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura», la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo ai bachicoltori danneggiati nell'annata bacologica 1993-1994 secondo quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge (capitoli 11588 e 11589).

Art. 12

Acque minerali e termali

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 «Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali», la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 100.000.000 al comune di S. Giorgio in Bosco (PD) come concorso regionale alle spese per l'effettuazione di uno studio idrogeologico sul rispettivo territorio, per l'istallazione di pompe sommerse nei pozzi della concessione di acqua minerale (cap. 22030).

Art. 13

Viabilità comunale

1. Il termine previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, concernente «Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale», non si applica a quegli interventi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e già ammessi a contributo per l'esercizio 1992.

Art. 14

Protezione civile

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 100.000.000 alla comunità montana del Grappa, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 «Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile» per l'ampliamento delle strutture del centro di protezione civile della medesima comunità, con le procedure previste dalla medesima legge (cap. 53016).

Art. 15

Strutture per anziani

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 per interventi volti alla realizzazione di strutture per anziani sono utilizzate per la concessione di contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata di dieci anni, ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, per il finanziamento di interventi di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo 11 della medesima legge.

2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi dalla Giunta regionale in misura pari all'importo globale della spesa ritenuta ammissibile, ed erogati ai soggetti beneficiari secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

3. Il rimborso dei contributi avviene entro il 30 giugno di ogni anno, per quote annuali costanti in relazione all'importo complessivo assegnato a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione del medesimo.

4. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione della somma già erogata, nonché il divieto per un quinquennio di concedere contributi a favore dello stesso soggetto.

5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, è istituito un apposito fondo di rotazione denominato «Fondo di rotazione per gli interventi in materia di strutture per anziani (cap. 61454)» ove confluiscono le risorse rimborsate dei soggetti titolari degli interventi secondo le modalità stabilite dal precedente comma 3.

Art. 16

Modifica all'allegato n. 1 articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44

1. In attesa del riordino della legislazione regionale sulla attività di cava all'allegato n. 1 di cui all'articolo 44, legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 relativa ai comuni interessati all'estrazione di argilla per laterizzi, vanno aggiunti i seguenti comuni: Pieve d'Alpago (BL), Camposampiero e Trebaseleghe (PD), Castelcucco e Monfumo (TV) e Camisano Vicentino (VI).

Art. 17

Modifica alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 23

«Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura»

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura» è così sostituito:

«5. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto:

- a) alle strade di pubblico transito;
- b) ai confini di proprietà.»

2. Dopo le parole «per l'anno 1993» contenute nell'articolo 14, comma 1, della legge regionale di cui al comma precedente, si aggiungano le parole «, e l'anno 1994.»

Art. 18

Modifica all'articolo 17

della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35

1. L'articolo 17 della legge regionale 26 settembre 1989 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«Articolo 17

1. I contributi previsti da leggi regionali possono essere cumulabili con altri benefici economici regionali, statali o comunitari nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.»

Art. 19

Incentivazione turistica

1. Le somme autorizzate al capitolo 31058 del bilancio di previsione 1994, per l'incentivazione di interventi di interesse turistico, di cui alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 so-

no accordate prioritariamente per iniziative localizzate nei comuni di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

2. Limitatamente all'esercizio 1994 il termine perentorio per la produzione di domande di contributi previsto dall'articolo 6, secondo comma della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 «Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico» è ridotto da 90 a 45 giorni.

Art. 20

Subdelega di funzioni amministrative ai comuni

1. Nei territori sottoposti al vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 è delegato ai comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 54 delle vigenti prescrizioni di massima e Polizia forestale relativamente alla realizzazione di iniziative edilizie nelle zone classificate A, B, C e D dagli strumenti urbanistici vigenti, e delle infrastrutture ad esse strettamente connesse.

Art. 21

Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali

1. Nell'ambito delle finalità individuate dalla legge regionale 12 gennaio 1990, n. 3 «Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali» e secondo le modalità stabilite dalla stessa legge, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi recentemente nelle zone della provincia di Belluno e dei comuni di Caorle ed Ariano Polesine la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario complessivo pari a lire 1.000.000.000 da ripartire come segue (cap. 53038):

- a) lire 500.000.000 a favore delle popolazioni residenti nella provincia di Belluno, in considerazione delle straordinarietà dei dissesti idrogeologici verificatisi a seguito delle recenti avversità atmosferiche e che hanno interessato vaste aree di tale territorio;
- b) lire 300.000.000 a favore dei privati danneggiati dall'evento calamitoso che ha interessato il comune di Caorle nei giorni 17 e 18 ottobre 1990, tenuto peraltro presente che la percentuale di contributo concedibile agli aventi diritto dovrà essere uguale a quella già stabilita in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel medesimo anno 1990;
- c) lire 200.000.000 a favore dei privati danneggiati a seguito delle infiltrazioni del fiume Po verificatisi nell'ottobre del 1993 in comune di Ariano Polesine.

2. In relazione a quanto stabilito ai punti b) e c) del precedente comma, i soggetti interessati devono presentare le domande di contributo ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 3/1990 entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

3. A favore dei privati danneggiati individuati ai punti a) e c) del comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 3/1990, la misura del contributo non può superare il 75 per cento dell'importo della spesa ammessa e comunque l'ammontare di lire 50 milioni per la riparazione o ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione.

Art. 22

Fondo di rotazione per sostenere e favorire
l'edilizia residenziale

1. Le somme autorizzate per l'anno 1994 per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 al capitolo 40002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per sostenere e favorire l'edilizia residenziale sono utilizzate per la concessione di contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza interessi per la durata di dieci anni ai comuni o loro consorzi per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 2 della medesima legge.

2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi dal Presidente della Giunta regionale in misura pari all'importo globale della spesa ritenuta ammissibile, ed erogati ai soggetti beneficiari secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87.

3. Il rimborso dei contributi avviene entro il 30 giugno di ogni anno, per quote annuali costanti in relazione all'importo complessivo assegnato, a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la concessione del medesimo.

4. Il mancato versamento anche di una sola quota entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo, con la restituzione della somma già erogata, nonché il divieto per un quinquennio di concedere contributi a favore dello stesso soggetto.

5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo è abrogato l'articolo 7 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 e all'articolo 2 della legge medesima è sostituita la dizione «nella misura massima del 70 per cento» con «nella misura del 100 per cento».

Art. 23

Modifica all'articolo 29
della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13

1. Al secondo comma dell'articolo 29 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, è aggiunto quanto segue:

«il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto predisposto sulla base dei verbali e dei documenti di cui al precedente comma, ai trasferimenti sopra specificati.»

Art. 24

Modifica all'articolo 108
della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61

1. L'ultimo comma dell'articolo 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:

«Le funzioni amministrative relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono esercitate dalla provincia successivamente all'adozione del primo Piano territoriale provinciale.»

Art. 25

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

Bottin

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 58, RELATIVA A:

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1994**

TABELLA "A"

(valori in milioni di lire)

Capitoli	Descrizione	1994
003110	Interventi nei territori classificati montani e collinari (articolo 17, legge regionale 3 luglio 1992, n. 19)	3.000
007012	Spese per progettazione di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici (legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 e legge regionale 16 agosto 1984, n. 42)	2.500
007018	Spese per la realizzazione del parco progetti ai fini dell'attuazione del PRS ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40	300
007800	Spese per la formazione della carta tecnica e della cartografia geologica regionale (legge regionale 16 luglio 1976, n. 28)	2.500
010040	Pronto intervento di cui all'articolo 70 del RD 25 maggio 1895, n. 350 (legge regionale 6 novembre 1984, n. 54)	500
010042	Contributi una tantum per maggiori oneri residui necessari nella gestione esecutiva dei lavori previsti nei programmi regionali di intervento già approvati (legge regionale 6 novembre 1984, n. 54)	300
010046	Contributi a consorzi di bonifica per interventi di natura urgente e indifferibile nel settore della bonifica ai fini della difesa e tutela del territorio (articolo 3, legge regionale 2 aprile 1985, n. 30)	4.500
011120	Provvedimenti per favorire l'accesso a finanziamenti diretti ad attuare interventi integrati nel settore primario e a sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola (legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65)	5.000
011498	Interventi regionali per la cooperazione agricola e agroalimentare ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27	9.000

(valori in milioni di lire)

Capitoli	Descrizione	1994
011504	Contributi su spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all'articolo 50, primo e secondo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88	21.500
011540	Contributi in conto capitale per le strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche e per provvidenze integrative nel concorso FEOGA di cui agli articoli 29 e 30 legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88	5.000
011556	Contributi in conto capitale per la difesa attiva delle colture arboree di pregio (legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.000
011574	Contributi per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico (articolo 34, quarto e quinto comma e articolo 35, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.255
012124	Miglioramento della fertilità bovina e lotta contro la mortalità neonatale dei vitelli (articoli 40 e 41, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.500
012506	Sovvenzioni al centro operativo ortofrutticolo di Ferrara - Consorzio Interregionale (articolo 43, primo comma, lettera a, punto 6, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	800
012514	Compenso alle associazioni operanti nel settore dell'assistenza agli utenti di motori agricoli di cui all'articolo 62 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88	400
012556	Concorso negli interessi su mutui per il finanziamento di strutture collettive per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche (articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	4.000
012564	Interventi per l'igiene ed il miglioramento qualitativo del latte (articolo 38, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.330
013032	Interventi per la difesa idrogeologica (articoli 8, 9, 10, 19 e 20, lettera a), legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e legge regionale 20 marzo 1981, n. 8)	11.500
013048	Contributi in conto capitale per interventi di miglioramento di boschi esistenti, per l'arboricoltura da legno, per rimboschimenti protettivi e ricostituzione di superfici boscate di cui agli articoli 20, lettera b), 21 e 22, legge regionale 13 settembre 1978, n. 52	45
013052	Spese per la produzione di materiale forestale (articoli 28 e 29 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e legge regionale 20 marzo 1981, n. 8)	1.000

(valori in milioni di lire)

Capitoli	Descrizione	1994
013076	Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi (legge regionale 13 settembre 1978, n. 52; legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 e legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6)	1.000
013100	Formazione professionale dei lavoratori forestali (articolo 31, secondo comma, legge regionale 13 settembre 1978, n. 52)	10
014010	Provvidenze a favore delle comunità montane e dei comuni montani serviti da acquedotti per sollevamento (legge regionale 6 novembre 1984, n. 55 e legge regionale 14 settembre 1989, n. 32)	1.500
015520	Contributi in unica soluzione per l'acquisto e il miglioramento di attrezzature per la pesca (articolo 52, quarto comma, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e legge regionale 30 aprile 1981, n. 20)	1.435
020006	Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale (legge regionale 22 giugno 1993, n. 16)	4.500
020008	Spese per la partecipazione al capitale della speciale sezione autonoma della Spa FINEST ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38)	4.000
021016	Finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (legge regionale 6 settembre 1993, n. 48)	15.000
021018	Interventi regionali per lo sviluppo degli insediamenti artigiani (legge regionale 22 giugno 1993, n. 18)	3.500
021462	Contributi per agevolare il consolidamento e/o la riconversione di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale (articolo 7, legge regionale 26 settembre 1989, n. 35)	350
021464	Contributi per agevolare l'avvio di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale (articolo 8, legge regionale 26 settembre 1989, n. 35)	200
021466	Provvedimenti per lo sviluppo dei centri di assistenza all'associazionismo artigiano (legge regionale 26 settembre 1989, n. 35)	300
030026	Iniziative regionali di promozione della qualità dei prodotti (legge regionale 14 marzo 1980, n. 16)	2.000
031040	Interventi regionali a favore del turismo d'alta montagna ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52	500

(valori in milioni di lire)

Capitoli	Descrizione	1994
031046	Contributo straordinario per l'attività di elisoccorso (legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5)	100
031058	Fondo per le incentivazioni delle attività di interesse turistico (legge regionale 5 marzo 1987, n. 12)	2.500
032012	Interventi regionali in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese commerciali e dei servizi e contributi alle cooperative ed ai consorzi di garanzia (legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29)	4.500
032014	Contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese al commercio dei servizi (legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29)	4.000
045118	Contributo annuo per il funzionamento della conferenza trilaterale del Garda (legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52)	36
045122	Interventi straordinari a sostegno della navigazione interna sul lago di Garda (legge regionale 20 gennaio 1988, n. 1)	140
045150	Interventi per il completamento delle linee navigabili a norma dell'articolo 2, punto 1), lettere a) e b); punto 2, lettera a) e punto 3; legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 (articolo 16, legge regionale 2 aprile 1985, n. 30)	3.401
045254	Interventi regionali per il miglioramento della viabilità del Passo S. Boldo (articolo 11, legge regionale 14 settembre 1989, n. 32)	170
045260	Intervento straordinario per la viabilità della Val Zoldana (articolo 28, legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66)	5
050036	Interventi regionali per la sistemazione e l'adeguamento di impianti di potabilizzazione e per l'approvvigionamento idropotabile (legge regionale 16 agosto 1984, n. 42)	10.000
050254	Attuazione programmi rilevamento e determinazione della qualità dell'aria e dei corpi idrici, acquisto e manutenzione dei dispositivi di controllo elaborazione dati per la tutela delle acque e la prevenzione dell'inquinamento dell'aria (legge regionale 16 aprile 1985, n. 33)	600
050256	Pronto intervento per fenomeni occasionali di inquinamento (legge regionale 16 aprile 1985, n. 33)	400
051054	Interventi per la tutela e la difesa delle coste venete (articolo 6, secondo comma, legge regionale 1° agosto 1986, n. 34)	2.000

(valori in milioni di lire)

Capitoli	Descrizione	1994
053010	Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità naturali (legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 e legge regionale 23 agosto 1979, n. 58)	4.000
053042	Contributo in conto capitale al comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci del fiume Adige e Brenta (legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7)	500
061060	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (legge regionale 30 aprile 1985, n. 45)	2.000
061070	Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali (legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51)	2.500
061220	Contributi in conto capitale per gli asili nido ed i servizi innovativi per l'infanzia (legge regionale 23 aprile 1990, n. 32)	2.500
061344	Spese per iniziative culturali di inserimento scolastico, di informazione, nonché per studi e ricerche a favore di emigrati ed immigrati (legge regionale 19 giugno 1984, n. 28)	500
061346	Contributi per iniziative culturali di inserimento scolastico, di informazione, nonché per studi e ricerche svolti dalle associazioni a favore degli immigrati ed emigrati (articoli 21, 22 e 23, legge regionale 19 giugno 1984)	265
061450	Interventi regionali a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio (legge regionale 6 settembre 1991, n. 28)	950
070010	Iniziative regionali per la promozione di una cultura di pace nel Veneto (legge regionale 30 marzo 1988, n. 18)	500
070012	Spese per la commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna (legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62)	300
070016	Fondo per interventi di solidarietà internazionale (legge regionale 16 aprile 1992, n. 18)	2.400
070048	Iniziative editoriali della Regione per la pubblicazione di una collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta (legge regionale 29 aprile 1985, n. 39)	200
070164	Contributi in conto capitale ai comuni singoli o associati per la realizzazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi (legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 e articolo 3, legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66)	1.000

(valori in milioni di lire)

Capitoli	Descrizione	1994
070180	Contributi a comuni, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione, manutenzione e gestione di aree destinate a campi di sosta attrezzati per nomadi Rom e Sinti (legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54)	200
070182	Contributi a enti locali e loro consorzi, enti pubblici e privati per iniziative di scolarizzazione e formazione professionale dei Rom e dei Sinti, nonché per la valorizzazione di produzioni tipiche dell'artigianato Rom e Sinti (legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54)	100
070188	Interventi a favore del settore archeologico (legge regionale 8 aprile 1986, n. 17)	130
070192	Spese per il funzionamento del Centro regionale di Documentazione del Veneto (legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2)	400
071206	Contributi agli ESU per spese di investimento (articolo 40, legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50)	6.000
072016	Interventi regionali per la formazione e l'orientamento al lavoro dei cittadini (articoli 20 e 21 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10)	1.000
073002	Interventi regionali per la promozione della pratica sportiva (legge regionale n. 12/1993)	2.500
073006	Interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva (legge regionale n. 12/1993)	3.000
075204	Assegnazione alle province di somme per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca ai sensi dell'articolo 10, sesto comma della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50	2.900

TABELLA B)

Comuni	Prov.	Comuni	Prov.	Comuni	Prov.	Comuni	Prov.	Comuni	Prov.
ABANO TERME	PD	ALTIVOLE	TV	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	AFFI	VR	ALONTE	VI
ALBIGNASEGO	PD	ARCADE	TV	CAMPONOGARA	VE	ARCOLE	VR	ALTAVILLA VICENTINA	VI
ARZERGRANDE	PD	BREDA DI PIAVE	TV	DOLO	VE	BARDOLOMIO	VR	ARCUGHANO	VI
BORGORICCO	PD	CAERANO DI SAN MARCO	TV	FIESSO D'ARTICO	VE	BEVILIORE	VR	ARZIGNANO	VI
BOVOLENTA	PD	CARBONERA	TV	FOSSO	VE	BOVOLONE	VR	BASSANO DEL GRAPPA	VI
BRUGINE	PD	CASALE SUL SILE	TV	MARCON	VE	BRENZONE	VR	BOLZANO VICENTINO	VI
CADONEGHE	PD	CASIER	TV	MARTELAGO	VE	BUSOLENGO	VR	BREGANZE	VI
CAMPODARSEGO	PD	CASTELFRANCO VENETO	TV	MIRANO	VE	BUTTAPIETRA	VR	BRENDOLA	VI
CAMPODORO	PD	CASTELLO DI GODEGO	TV	NOALE	VE	CALDIERO	VR	BRESSANOVICO	VI
CAMPOSAMPIERO	PD	CIMADOLMO	TV	PIANIGA	VE	CAPRINO VERONESE	VR	BRESSANVIDO	VI
CAMPO SAN MARTINO	PD	CONEGLIANO	TV	QUARTO D'ALTIPO	VE	CASTEL D'AZZANO	VR	CALDOGNO	VI
CARMIGNANO DI BRENTA	PD	CORNUDA	TV	SALZANO	VE	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	CASSOLA	VI
CARRARA SAN GIORGIO	PD	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	SANTA M. JIA DI SALA	VE	CAVALIQUO VERONESE	VR	COSTABISSARA	VI
CASALESSO	PD	ISTRANA	TV	SCORZE	VE	CERRO VERONESE	VR	CREAZZO	VI
CITTADELLA	PD	LORIA	TV	SPINEA	VE	COLOGNOLA AI COLLI	VR	DUEVILLE	VI
CURTAROLO	PD	MARENO DI PIAVE	TV	STRA	VE	CONCAMARISE	VR	GAMBELLARA	VI
CURTAROLO	PD	MASER	TV	VIGONOVO	VE	COSTERMANO	VR	GRIGNANO DI ZOCCO	VI
FONFANI	PD	MASERADA SUL PIAVE	TV		17	ERBE	VR	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI
GALLERA VENETA	PD	MOGLIANO VENETO	TV			GARDA	VR	ISOLA VICENTINA	VI
GAZZO	PD	MONASTIER DI TREVISO	TV			GAZZO VERONESE	VR	LONGO	VI
GRANTORTO	PD	MONTABELLUNA	TV			GREZZANA	VR	MALO	VI
LEGNARO	PD	MORGANO	TV			ILLASI	VR	MARANO VICENTINO	VI
LIMENA	PD	ODERZO	TV			ISOLA DELLA SCALA	VR	MONTEBELLLO VICENTINO	VI
LORREGGIA	PD	ORMELLE	TV			ISOLA RIZZA	VR	MONTECCHIO MAGGIORE	VI
MASERA DI PADOVA	PD	PAESE	TV			LAVAGNO	VR	MONTEVIALE	VI
MASSANZAGO	PD	PADEROBA	TV			LAZISE	VR	MONTORSO VICENTINO	VI
MESTRINO	PD	PONTE DI PIAVE	TV			MALCESINE	VR	MONTICELLO CONTE OTTO	VI
MONTGROTTO TERME	PD	POZZANO VENETO	TV			MARANO DI VALPOLICELLA	VR	MONTORSO VICENTINO	VI
NOVENTA PADOVANA	PD	POVEGLIANO	TV			MONTECCHIA DI CROSARA	VR	ORGIANO	VI
PADOVA	PD	PREGANZOL	TV			MONTEFORTE D'ALPONE	VR	POZZOLEONE	VI
PAZZOLA SUL BRENTA	PD	QUINTO DI TREVISO	TV			MOZZECANE	VR	QUINTO VICENTINO	VI
PIOMBINO D'ESTE	PD	RESANA	TV			NEGHAR	VR	ROSA	VI
PIOVE DI SACCO	PD	RIESE PIO X	TV			NOGARÀ	VR	ROSSANO VENETO	VI
POLVERARA	PD	RONCADE	TV			NOGAROLE ROCCA	VR	SANDRIGO	VI
PONTE SAN NICOLÒ	PD	SALGAREDA	TV			OPPEANO	VR	SANTORSO	VI
PONTE SAN NICOLÒ	PD	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV			PALU	VR	SAN VITO DI LEGUZZANO*	VI
RUBANO	PD	SAN POLO DI PIAVE	TV			PASTRENGO	VR	SAREGO	VI
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV			PESCANTINA	VR	SCHIAVON	VI
SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	SILEA	TV			PESCHIERA DEL GARDA	VR	SCHIO	VI
SAN MARTINO DI LUPARI	PD	SUSEGANA	TV			POVEGLIANO VERONESE	VR	SOVIZZO	VI
SAN PIETRO IN GU	PD	TREVIGNANO	TV			RIVOLI VERONESE	VR	TEZZE SUL BRENTA	VI
SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	TREVISO	TV			RONCA	VR	THIENE	VI
SANTANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	VALDOBBIADENE	TV			RONCO ALL'ADIGE	VR	TORRI DI QUARTESOLO	VI
SAONARA	PD	VAZZOLA	TV			SALIZOLE	VR	VALDAGNO	VI
SELVAZZANO DENTRO	PD	VEDUGO	TV			SAN BONIFACIO	VR	VICENZA	VI
TEOLO	PD	VILLORBA	TV			SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	VILLAVERLA	VI
TOMBOLLO	PD	VITTORIO VENETO	TV			SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	ZANÈ	VI
TORREGGIA	PD	ZENSON DI PIAVE	TV			SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	ZERMEGHEDO	VI
TREBASELEGHE	PD	ZERO BRANCO	TV			SOAVE	VR		
VIGODARZERE	PD					SOMMACAMPAGNA	VR		
VIGONZA	PD					SONA	VR		
VILLA DEL CONTE	PD					SORGA	VR		
VILLAFRANCA PADOVANA	PD					TORRI DEL BENACO	VR		
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD					TREVENZUOLO	VR		
						VALEGGIO SUL MINCIO	VR		
						VERONA	VR		
						VIGASIO	VR		
						VILLAFRANCA DI VERONA	VR		
						ZEVIÒ	VR		
						ZIMELLA	VR		

54

51

47

Dal procedimento di formazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Luigi D'Agrò, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 luglio 1994, n. 47/ ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 luglio 1994, dove ha acquisito il n. 455 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato a tutte le commissioni consiliari in data 15 luglio 1994;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 agosto 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luciano Falcier, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 agosto 1994, n. 7743;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 4 agosto 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 7 settembre 1994, n. 3853/22707, ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Strutture amministrative regionali competenti:

- Dipartimento per l'industria e l'energia (art. 2);
- Dipartimento per i servizi formativi (art. 3);
- Segreteria regionale le per attività produttive ed economiche dei settori secondario e terziario (art. 4);
- Dipartimento per le attività promozionali (art. 5);
- Dipartimento per i servizi sociali (artt. 6 e 15);
- Dipartimento per gli enti locali (art. 7);
- Dipartimento per i lavori pubblici (artt. 8 e 21);
- Dipartimento per gli enti locali (art. 9);
- Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee (artt. 10, 11 e 17);
- Dipartimento per la geologia e le attività estrattive (artt. 12 e 16);
- Dipartimento per la viabilità e i trasporti (art. 13);
- Dipartimento per la protezione civile (art. 14);
- Dipartimento per l'artigianato (art. 18);
- Dipartimento per il turismo (artt. 19 e 23);
- Dipartimento per le foreste e l'economia montana (art. 20);
- Dipartimento per l'edilizia abitativa (art. 22);
- Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali (art. 24).